

per l'istituzione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro)

RPT - Guida alla compilazione dei bandi Modello SAI 2

Schema di

AVVISO

Per l'istituzione dell'Elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro

	C. l	l.G	•			
C. l	J.P.	•				

Attenzione: dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., le procedure di affidamento si svolgono utilizzando mezzi di comunicazione elettronici di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale. Pertanto, il contenuto degli Avvisi, dei Bandi e dei Disciplinari dovrà essere adeguato, dalle stazioni appaltanti, per quanto concerne gli aspetti relativi a "comunicazioni e scambi di informazioni", in relazione alla piattaforma informatica utilizzata.

L'avviso potrà essere integrato e/o modificato dalla stazione appaltante, in relazione al caso specifico, purché vengano introdotti i dati fondamentali, riportati nel presente modello.

Nella compilazione del presente modello, le indicazioni evidenziate in rosso, le eventuali note a piè pagina e le opzioni non scelte vanno rimosse.



per l'istituzione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro)

OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente avviso si riferisce al procedimento per l'istituzione dell'Elenco di operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, di cui all'articolo 157, comma 2 e articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo "Codice"), e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018 (nel prosieguo "Linee Guida n.1") avviato da _______ [indicare dati stazione appaltante].

L'articolazione dell'elenco sulla base delle categorie, destinazioni funzionali ed identificazioni delle opere dei lavori da progettare, è contenuta nell'allegato 1 al presente avviso.

2. OPERATORI ECONOMICI ABILITATI A PRESENTARE RICHIESTA E CONDIZIONI PER INSERIMENTO IN ELENCO

Possono presentare l'istanza di inserimento in elenco, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, anche costituendo, ai sensi dell'articolo 12 della legge, 22/05/2017 n. 81, reti di esercenti la professione o consorzi stabili professionali, purché siano in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui ai successivi punti 2.1 e 2.2 e purché nei loro confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui al successivo punto 2.3.

2.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi all'elenco gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

[In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dall'elenco, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

¹ L'avviso per l'istituzione dell'elenco di operatori economici è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 36, comma 9, del codice. Quindi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici, sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4 del Codice, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. (Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.)

Nelle linee guida n.1 l'ANAC indica l'opportunità che le stazioni appaltanti inviino copia dell'avviso relativo all'avvio dell'indagine di mercato o di costituzione dell'elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali e territoriali.



per l'istituzione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro)

L'accertamento dell'assenza della cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:

- 1) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
 - a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come appresso indicato:
 - a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
 - a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigenza della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
 - a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
 - a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice):
 - a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
 - a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
 - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
 - b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
 - b.1. professionisti dipendenti;
 - b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3;
 - d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
 - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;

2) Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'elenco devono inoltre dichiarare:

a. Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.



per l'istituzione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro)

- b. La non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.
- c. L'assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presenteranno la manifestazione di interesse né accetteranno inviti a procedure negoziate:
 - in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
 - in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263.

2.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Gli Operatori economici interessati all'iscrizione all'elenco dovranno possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:

- a) (per professionisti) Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Nel caso in cui sia richiesta la relazione geologica, è obbligatoria la presenza del geologo (cfr. Linee Guida ANAC n. 1 sui SAI Cap. Il punto 3).
- (per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

[Le stazioni appaltanti modificheranno/integreranno questo punto, in relazione a specifiche esigenze di particolari professionalità, indicandone i requisiti.]

2.3 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui istanza di iscrizione:

- è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel presente avviso, indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;
- non reca l'indicazione dell'oggetto dell'Avviso e la corretta denominazione del concorrente;

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, comma 9 del Codice, i concorrenti:

- > che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
- che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
- > che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura



per l'istituzione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro)

sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;

in caso di raggruppamento temporaneo:

- se già formalmente costituito: che non hanno prodotto l'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- se non ancora costituito: che non hanno prodotto l'atto di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all'Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;
- che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

in caso di consorzio stabile:

che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;

sono comunque esclusi i concorrenti:

- per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.4 ULTERIORI INFORMAZIONI

L'operatore economico può presentare richiesta per la stessa tipologia di servizi singolarmente, e quale componente di raggruppamento temporaneo o società di professionisti, di società di ingegneria, di consorzio stabile di società di professionisti o di consorzio stabile di società di ingegneria nelle quali si è amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo.

Rimane comunque il divieto di partecipare alla stessa procedura di gara, bandita da questa Stazione Appaltante, singolarmente e quale componente di associazione temporanea, di società di professionisti o di società di ingegneria nelle quali si è amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.



per l'istituzione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro)

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza	di iso	crizione	dovrà	essere	inviata	а	questa	Ammin	istrazione	al	seguente	e indirizzo:
							е ре	ervenire	a mezzo P	EC (a	ıl seguen	te indirizzo
) o a	mezzo r	accoma	andata A	.R. 6	entro e r	on oltre	quarantac	inque	e giorni d	dalla data di
pubblicaz	ione de	l present	e avviso.									
L'istanza	potrà	essere	altres	ì pres	entata			•		•		all'indirizzo omma 4 del
codice, e	ntro lo s	stesso te	rmine.									
Nell'istani operatori comma 2	econor	nici di _					•	•				l'Albo degli 'articolo 36,
comma Z	, iett. D	uei D.Lg	35. DU/ ZU	10 .								

L'istanza deve essere composta dalla seguente documentazione, redatta secondo la modulistica allegata:

- a) richiesta di iscrizione e allegata tabella con l'individuazione della tipologia degli incarichi, redatta secondo il modello allegato;
- b) curriculum, redatto secondo l'allegato 2 del presente avviso.

L'istanza d'iscrizione e il curriculum professionale devono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica anche non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'istanza di iscrizione, il curriculum professionale, la dichiarazione antimafia (in forma di autocertificazione) devono essere rese e sottoscritte:

- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
- in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati;
- in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società;
- in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società;
- in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: dal mandatario
- in caso di raggruppamenti temporanei da costituire: da tutti i professionisti
- in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria: da tutti i legali rappresentanti.

Le dichiarazioni, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati, che siano accertate come non veritiere comportano la decadenza dell'incarico, qualora lo stesso si sia concretizzato, e la cancellazione dall'Elenco, ferma restando la comunicazione alle autorità competenti.

Non saranno accettate le richieste:

- con documentazione incompleta;
- mancanti del curriculum professionale;
- mancanti della/e firma/e del/dei dichiarante/i apposta/e in calce a ciascun documento
- mancanti della/e fotocopia/e del/dei documento/i di riconoscimento previsto/i;
- mancanti della documentazione su supporto informatico.



per l'istituzione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro)

4. REQUISITI SPECIALI

I requisiti economico-finanziari ex art.83 comma 1 lettera b) del Codice (solo per affidamenti di importo stimato superiore pari o superiore a 40.000 euro) ed i requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 83 comma 1 lettera c), necessari per partecipare alle procedure negoziate, verranno, di volta in volta, fissati nel disciplinare di gara che sarà allegato alla lettera di invito, che sarà inviata agli operatori economici selezionati per partecipare alla gara.

In rapporto all'importo delle categorie, destinazioni funzionali e identificazione d'opera dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, la stazione appaltante, potrà richiedere un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco. In tal caso, troverà applicazione, per le categorie dei lavori di cui sopra, l'articolo 8 del DM 17 giugno 2016, secondo cui "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Si chiarisce che, nel caso di incertezze nella comparazione delle identificazione d'opera di cui al del DM 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere nella nuova classificazione del DM 17 giugno 2016.

5. PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL'ELENCO E DI SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE NEGOZIATE

5.1 AMMISSIONE ALL'ELENCO

Un'apposita commissione, in seduta riservata (ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Codice), sulla base della documentazione prodotta dai candidati, procede alla verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari per l'ammissione all'elenco, nonché a verificare che:

- gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti, e che non abbiano assunto la veste di operatori economici ausiliari per conto di altri candidati, a pena dell'esclusione di entrambi;
- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, hanno dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda autonomamente o in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati.

Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, dopo l'eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio previste dall'articolo 83, comma 9 del Codice, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9 costituisce causa di esclusione.

² Nella selezione dei soggetti da invitare, si terrà conto della correlazione dell'esperienza pregressa richiesta con le tipologie progettuali previste dall'Amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle categorie, destinazioni funzionali e identificazione opere dei lavori da realizzare. La valutazione dei servizi sarà effettuata seguendo le indicazioni dell'ANAC nelle linee guida n.1.



per l'istituzione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro)

5.2 SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE

Coerentemente con le indicazioni di cui alle Linee Guida Anac n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016 e aggiornate con delibera n. 206/2018, tra i soggetti ammessi all'elenco vengono selezionati, dalla stazione appaltante, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata in numero pari a [non inferiore a 5 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b e dell'art. 157 comma 2 del Codice], mediante la valutazione dei curricula presentati³.

[In alternativa] la Stazione appaltante procede al sorteggio pubblico, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, indicato nella lettera di invito.

6. PUBBLICITÀ DELL'ALBO E AGGIORNAMENTO

L'avviso per l'istituzione dell'elenco di operatori economici è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 36, comma 9, del Codice. Quindi sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4 del Codice, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo.

Gli aggiornamenti saranno effettuati periodicamente, con cadenza almeno semestrale, sulla base delle istanze pervenute. La stazione appaltante emana un provvedimento sull'aggiornamento dell'elenco, da pubblicare con le stesse regole del provvedimento con il quale era stato approvato l'elenco di prima stesura. Non saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute prima della data di pubblicazione del presente Avviso.

7. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

7.1 PROCEDURA NEGOZIATA

Le procedure negoziate che la stazioni appaltante esperirà fruendo dell'elenco di OO.EE. in fase di costituzione, saranno esperite adottando il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa [per SAI di importo stimato pari a superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro. Mentre si potrà ricorrere al criterio del prezzo più basso solo nel caso di affidamenti di SAI di importo stimato inferiore a 40.000 euro, per i quali il RUP non abbia adottato la procedura dell'affidamento diretto].

Comunque i criteri da adottare negli affidamenti saranno chiaramente riportati nel disciplinare di gara allegato alla lettera di invito predisposta dal responsabile unico del procedimento (RUP), unitamente agli elementi di valutazione delle offerte, tenendo conto delle indicazioni di cui alle Linee guida n.1 dell'ANAC (Capitolo VI, punto 1).

Nello stesso disciplinare, come già richiamato al punto 3, saranno espressamente indicati i **requisiti speciali** di cui all'art. 83 del Codice, richiesti dalla stazione appaltante per la partecipazione alle procedure di affidamento.

L'importo a base di gara, riportato nel disciplinare allegato alla lettera di invito, sarà calcolato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.

Le stazioni appaltanti possono adottare criteri oggettivi (come la valutazione della formazione e dell'aggiornamento professionale specifico nel settore oggetto dell'affidamento) al fine di non escludere dagli inviti i giovani e gli OO.EE. di micro, piccola e media dimensione, purché tali criteri vengano chiaramente individuati nel presente avviso.



per l'istituzione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro)

7.2 AFFIDAMENTO DIRETTO

Per SAI di importo stimato inferiore a 40.000 euro, è ammesso l'affidamento diretto ad un Operatore Economico di cui all'elenco. Per tale tipologia di affidamento non è necessario che gli Operatori Economici dimostrino il possesso dei requisiti economico-finanziari di cui all'art. 83, comma 1 lettera b), ferma restando la possibilità per la stazione appaltante (art.32 comma 2 del Codice) di richiedere i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettera c), motivando tale scelta [sconsigliato perché riduttivo della concorrenza]. È ovviamente obbligatorio, anche per gli operatori economici destinatari di affidamenti diretti, il possesso dei requisiti di ordine generale (art.80 del Codice) e di idoneità professionale (art.83 comma 1 lettera a).

In ogni caso, la stazione appaltante adotterà il divieto di cumulo degli incarichi nell'anno solare.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimento nell'Elenco e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

9. Modelli allegati:

- a) modello richiesta e dichiarazioni per l'iscrizione all'Albo;
- b) modello curriculum professionale